

**D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale <sup>(2) (3) (4)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33.

(2) Convertito in legge con l'art. 1, comma 1, *L. 7 aprile 1995, n. 104* (Gazz. Uff. 10 aprile 1995, n. 84). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 4 gennaio 1994, n. 4*, del *D.L. 8 marzo 1994, n. 155*, e del *D.L. 6 maggio 1994, n. 270*, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché del *D.L. 9 agosto 1993, n. 285*, del *D.L. 9 ottobre 1993, n. 403*, del *D.L. 7 dicembre 1993, n. 506*, del *D.L. 7 febbraio 1994, n. 95*, del *D.L. 9 aprile 1994, n. 228*, del *D.L. 10 giugno 1994, n. 355*, del *D.L. 8 agosto 1994, n. 491*, del *D.L. 7 ottobre 1994, n. 570*, e del *D.L. 9 dicembre 1994, n. 675*, non convertiti in legge.

(3) Vedi, anche, l'art. 3, *L. 16 giugno 1998, n. 191*.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-

*I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; Circ. 17 maggio 1996, n. 106;*

- *Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 3 agosto 1999;*

- *Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E.*

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

---

### **1. Definizioni.**

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'[articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488](#) , di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415](#) , e dell'[articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96](#) , e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione <sup>(5)</sup>;

*a-bis*) per «aree depresse» a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'[articolo 6 del regolamento \(CE\) n. 1260/1999](#) del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla [legge 16 giugno 1998, n. 209](#), previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'*articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999* del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'*articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999* del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 <sup>(6)</sup>;

b) [per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza] <sup>(7)</sup>;

c) [per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive] <sup>(8)</sup>;

d) [per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata] <sup>(9)</sup>;

e) [per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità] <sup>(10)</sup>;

*e-bis*) [per «patto territoriale» l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea] <sup>(11)</sup>.

2. [Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare] <sup>(12)</sup>.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del *D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96* .

*3-bis*. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare <sup>(13)</sup>.

---

(5) Vedi l'*art. 2, comma 210, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(6) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 16, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(7) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(8) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(9) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(10) Lettera abrogata dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(11) Lettera aggiunta dall'*art. 8, D.L. 23 giugno 1995, n. 244* e poi abrogata dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662*.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 8, D.L. 23 giugno 1995, n. 244*.

*Omissis*